

IL DIRIGENTE

PREMESSO

Che con decreto sindacale n. 21 del 07/03/2023 prot. n. 14907 del 08.03.2023 l'arch. Olimpio Di Martino è stato nominato dirigente del Settore VI Gestione del Territorio con l'attribuzione delle relative funzioni dirigenziali oltre alle risorse economiche previste dal PEG;

Che con determina dirigenziale RCG n. 197/2024 del 06/02/2024 si era provveduto a liquidare l'indennità per funzioni tecniche al RUP arch. ***** e ai suoi collaboratori, in relazione al progetto di 'Sostituzione dei corpi illuminanti della Casa Comunale di Corso Resina, del Palazzo Borsellino e del Comando di Polizia Municipale';

Che da un controllo successivo dell'atto, era emerso che l'intervento di cui sopra non era inquadrabile quale manutenzione straordinaria in quanto non era supportato da alcuna fase progettuale, motivo per il quale, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento per la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs n. 50/2016 e s.m. e i.), approvato con delibera G.C. n. 335 del 22.12.2020, non era dovuto l'incentivo;

Che pertanto le somme indebitamente percepite dovranno essere restituite dal RUP e dal suo gruppo di lavoro;

Che con le note protocolli n. 25061/2024 - 25063/2024 - 25065/2024 e 25066/2024 del 22.04.2024 si era dato avvio al procedimento di revoca dell'incentivo percepito nei confronti dei quattro dipendenti interessati, ai sensi degli artt. 7 e segg. della Legge 241/90 e s.m.e i., e si era avviato il procedimento amministrativo finalizzato all'adozione di un provvedimento di recupero coattivo delle somme precedentemente versate in loro favore, a titolo di risorse variabili, per incentivi per funzioni tecniche per il progetto di 'Sostituzione dei corpi illuminanti della Casa Comunale di Corso Resina, del Palazzo Borsellino e del Comando di Polizia Municipale' per complessivi € 878,19 compresi oneri riflessi, oltre 8,5% IRAP a carico dell'Ente, ripartiti secondo la tabella che segue:

***** matr.	€
860	658,65
***** matr.	€
859	131,73
**** matr. 247	€ 65,86
***** matr.	€ 21,95
296	

Che con le note protocolli n. 25061/2024 - 25063/2024 - 25065/2024 e 25066/2024 del 22.04.2024 si era comunicata la chiusura del procedimento di revoca dell'incentivo percepito dai quattro dipendenti interessati, e la volontà dell'amministrazione di procedere all'adozione dell'atto conclusivo del procedimento a mezzo di determina dirigenziale che annullasse la determinazione RCG n. 197/2024 e disponesse il recupero delle somme presso l'ufficio di ragioneria del personale per la somma complessiva pari ad € 878,19 compresi oneri riflessi, oltre 8,5% IRAP già a carico dell'Ente;

Richiamato l'art. 21-nonies della Legge n. 241/90 e s.m.i, che dispone testualmente *"il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'art. 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a 12 mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione;*

Precisato che, i presupposti per l'annullamento in autotutela sussistono nel caso di specie in ragione:

- **della erronea interpretazione della disciplina normativa** di cui all'art. 2 del Regolamento per la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche del Comune di Ercolano (art. 113 D. Lgs n. 50/2016 e s.m. e i.), approvato con delibera G.C. n. 335 del 22.12.2020, secondo il quale l'incentivo non era dovuto perché l'intervento di cui sopra non era inquadrabile quale manutenzione straordinaria in quanto non era supportato da alcuna fase progettuale;
- **dell'interesse legittimo attuale e concreto all'annullamento** dato dalla opportunità di evitare il riconoscimento di un incentivo che non rientra nei casi previsti dal Regolamento per la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche del Comune di Ercolano (art. 113 D. Lgs n. 50/2016 e s.m. e i.), approvato con delibera G.C. n. 335 del 22.12.2020;

Ritenuto pertanto necessario, alla luce premessa sopra riportata, al fine di garantire la massima correttezza dell'attività amministrativa dell'Ente, procedere all'annullamento della determinazione dirigenziale RCG n. 197/2024 del 06/02/2024 e al recupero della somma ivi liquidata, come ripartita nella tabella sopra riportata tra i quattro dipendenti percettori dell'incentivo, trattandosi di atto dovuto non rinunziabile, espressione di una funzione pubblica vincolata e legittima, mediante trattenute mensili sulle competenze stipendiali spettanti agli anzidetti dipendenti, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge;

Considerato che l'Amministrazione ha l'obbligo di accertare, in via preliminare, la sussistenza di un interesse pubblico all'annullamento dell'atto e che detto interesse deve essere prevalente rispetto a quello della conservazione dello stesso, avuto anche riguardo agli interessi dei destinatari e dei controinteressati;

Atteso che si ritiene dunque opportuno procedere all'annullamento d'ufficio della determinazione dirigenziale n. 197/2024 del 06/02/2024, in via di autotutela, al fine di garantire il buon andamento e l'efficacia della Pubblica Amministrazione, ex art. 97 della Costituzione, nonché l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa;

VISTO

il DPR 5.1.1950 n. 180 di approvazione del Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, che all'art. 2 prevede che *“gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti corrisposti dallo Stato e dagli altri Enti, sono soggetti a sequestro e a pignoramento [...], fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute per debiti verso lo Stato e verso gli altri Enti da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro”*;

VISTI:

- Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. del 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 21 *nonies* della L. 241/90 e, nello specifico, l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
- Il vigente Statuto dell'Ente;
- Il Regolamento di Contabilità vigente

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la Regolarità contabile finanziaria ai sensi dell'Art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. **di richiamare** integralmente tutto quanto sopra riportato che qui si intende integralmente approvato;
2. **di disporre** l'annullamento in via di autotutela, ex art. 21-*nonies* della legge 241/90 e s.m.i., della determinazione dirigenziale n. RCG n. 197/2024 del 06/02/2024 e della relativa liquidazione;

3. **di dare atto che**, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, l'istituto della compensazione ex art. 1246 c.c, trova applicazione anche nei confronti di crediti di lavoro, in particolare l'art. 1246, comma 1, numero 3, c.c. e l'art. 545, comma 4, c.p.c. che prevedono che la compensazione dei crediti del lavoratore per stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro debba avvenire nei limiti della misura di un quinto, nel caso in cui il credito opposto in compensazione abbia origine dal medesimo rapporto di lavoro (ex multis Cass. 17.4.2004 n. 7337; Consiglio di Stato Sez. IV sent. 5836 del 16.11.2007);
4. **di disporre** il recupero nei confronti dei dipendenti interessati della somma complessiva di **€ 878,19**, compresi oneri riflessi, oltre 8,5% IRAP già a carico dell'Ente, ripartita secondo la tabella sotto riportata per recupero di incentivi non dovuti ai sensi del Regolamento per la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs n. 50/2016 e s.m. e i.), approvato con delibera G.C. n. 335 del 22.12.2020:

*****matr. 860	€ 658,65
***** matr. 859	€ 131,73
**** matr. 247	€ 65,86
*****matr. 296	€ 21,95

oltre interessi di rateizzo nella misura stabilita dalla legge, mediante trattenuta mensile nella misura di un quinto delle competenze stipendiali allo stesso spettanti ed, eventualmente, mediante compensazione con altri crediti a qualunque titolo vantati dallo stesso nei confronti dell'Ente, fino alla concorrenza delle suddetta somma;

5. **di accertare** le somme recuperate con il presente atto al **capitolo E 000277/00**;
6. **di trasmettere** il procedimento al Settore IV Risorse e Patrimonio per gli adempimenti necessari al recupero delle somme così come previste nella tabella sopra riportata per complessivi euro 878,19 compresi oneri riflessi, oltre 8,5% IRAP già a carico dell'Ente da recuperare, a decorrere dalla prima erogazione stipendiale utile, ivi compreso il calcolo e l'applicazione mediante trattenuta degli interessi legali dovuti per effetto della suddetta dilazione;
7. **di notificare** la presente agli interessati a mezzo dei Messi Comunali e trasmetterla al Settore II Amministrativo e al Settore IV Risorse e Patrimonio per quanto di competenza;
8. **di attestare**:
 - che quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità;
 - che l'istruttoria è correttamente compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'ufficio;
 - che l'atto, per quanto noto, non ha come destinatari parenti o affini di amministratori e dipendenti dell'Ente;
 - che l'atto è stato redatto seguendo l'ordine cronologico e che non è stata possibile adottare la rotazione del R.P. per l'istruttoria per carenza d'organico;
9. **di dare atto** che sono stati rispettati gli adempimenti previsti dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati", in vigore il 25 maggio 2018;
10. **di pubblicare**, in ossequio alle vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. n.33/2013 il seguente atto nell'Albo Pretorio on line.

L'istruttore
Dott.ssa Maria Rosaria Annunziata

Il Dirigente Settore VI
Arch. Olimpio Di Martino